DECISIONE (UE) 2026/1911 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione [1] l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo»), che è entrato in vigore il 1º giugno 2002.

(2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato misto veterinario istituito dall'accordo («Comitato misto veterinario») deve esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere inoltre tutti gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

(3) In occasione della sua prossima riunione, il Comitato misto veterinario è chiamato ad adottare una decisione relative alle modifiche delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.

(4) Qualora sia adottata, la decisione del Comitato misto veterinario relativa alle modifiche delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo produrrà effetti giuridici per l'Unione.

(5) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] modifica e abroga diversi atti rilevanti ai fini dell'allegato 11 dell'accordo. Le misure sulla sanità animale previste dalla legislazione svizzera sono state valutate e riconosciute equivalenti alla legislazione dell'Unione. La valutazione di tale equivalenza è stata effettuata tenendo conto di tutti gli atti giuridici basati sulla legislazione dell'Unione sulla sanità animale. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti alle misure sulla sanità animale contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.

(6) Tenuto conto dell'equivalenza riconosciuta per quanto concerne le misure sulla sanità animale, è opportuno semplificare il riconoscimento dello status di «indenne» da alcune malattie per renderlo più rapido e consentire una migliore gestione delle malattie transfrontaliere.

(7) Dati i successivi sviluppi relativi ai materiali a rischio specificati e all'uso delle proteine animali per l'alimentazione degli animali d'allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, è opportuno aggiornare e semplificare le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui alle appendici 1 e 6 dell'allegto 11 dell'accordo.

[1] Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj).

[2] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).